



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1674/2025
MICHELE CALVISI	- Relatore -	UP - 09/12/2025
MASSIMO PERROTTI		R.G.N. 29548/2025
EMANUELE CERSOSIMO		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il P ubblico Ministero, i n p ersona del Sost ituto Procuratore Gene rale
MARCO P ATARNELLO, ch e ha c oncluso c hiedendo e mettersi d eclaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. [REDACTED], per la parte civile [REDACTED] che ha concluso
chiedendo l a conferma della s entenza impugnata e ha depositato in udienza
conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. [REDACTED] per [REDACTED] che ha concluso insistendo
nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in d ata 2 dicembre 2024 la Corte d'Appello di Firenze
confermava la sentenza em essa il 22 mag gio 2020 dal Tribunale di Grosseto
con la qual e l'imputata [REDACTED] era stata dichiar ata colpevole del r eato
di c irconvenzione d'incapace in danno di [REDACTED] contestatole pe r a vere



indotto la parte offesa ad acquistare un'autovetture in proprio favore, a riscattare, in tempi diversi, una polizza assicurativa del valore di euro 500.000,00 e ad emettere due assegni bancari in proprio favore, uno di euro 33.000,00 e l'altro di euro 100.000,00.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza del notaio che aveva rogato l'atto di remissione del debito effettuato per ragioni di riconoscenza [REDACTED] nei confronti della propria badante, l'odierna ricorrente, finalizzata a provare la capacità intellettuale della parte offesa.

Rassegnava che in relazione a ciò la Corte di merito non aveva reso alcuna argomentazione e deduceva che tale prova rivestiva una fondamentale importanza, considerato che in atti era mancante una diagnosi di invalidità o deficienza psichica [REDACTED] assumeva che in relazione a ciò la Corte d'Appello si era affidata a mere sensazioni riferite da altri testimoni.

4. Con il secondo motivo deduceva illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione d'incapace, assumendo che non vi era prova della sussistenza di atti di disposizione effettuati [REDACTED] in favore dell'imputata, né di una condotta di induzione posta in essere da quest'ultima; deduceva in particolare che non era stato dimostrato che le somme ricavate dal riscatto della polizza assicurativa fossero state donate alla [REDACTED] e che l'unica dazione in suo favore era quella risultante da atti notarili.

5. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 643 cod. pen. in relazione alla assunta mancanza di prova di una condizione di incapacità [REDACTED] dovuta a un grave deficit cognitivo e volitivo; richiamava in particolare le testimonianze dei medici [REDACTED] e [REDACTED] che non davano conto dell'esistenza di un tale deficit, nonché dell'agente assicurativo [REDACTED] che aveva affermato che, salvo una sola volta, [REDACTED] si era sempre recato in filiale senza la compagnia della propria badante.

Deduceva un profilo di illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto la piena capacità della vittima in relazione all'atto di conferimento di procura alla figlia per operare sui propri conti correnti, atteso che risalente al 2015, laddove gli atti di disposizione



patrimoniale in favore dell'imputata indicati nell'imputazione e ritenuti l'effetto dell'attività di induzione posta in essere dalla [REDACTED] erano tutti antecedenti a tale conferimento di procura.

6. Con il quarto motivo deduceva il logicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione d'incapace assumendo che era carente la prova di un'attività di induzione posta in essere dalla [REDACTED] nei confronti della persona offesa, induzione che era stata dai giudici di merito ritenuta soltanto in considerazione degli effetti di atti posti in essere [REDACTED] asseritamente per lui pregiudizievoli.

7. All'udienza del 9 dicembre 2025 il difensore della parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono fondati, avendo reso la Corte d'Appello una motivazione viziata da manifesta infondatezza in relazione alla ritenuta sussistenza in capo ad [REDACTED] di uno stato d'infermità o deficienza psichica rilevante ai fini dell'integrazione del reato di circonvenzione di persone incapaci.

La Corte territoriale ha desunto dal "*compendio probatorio innanzi riportato e diffusamente esposto nell'impugnata sentenza*" la sussistenza in capo alla vittima di una "*condizione di debolezza del potere di critica e di volontà di*

In particolare, il provvedimento impugnato, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha considerato:

- le dichiarazioni di [REDACTED] medico di base della persona offesa dal mese di ottobre 2013 al mese di settembre 2018, che aveva rilevato che [REDACTED] era affetto dal morbo di Parkinson con invalidità al 100%;
- le dichiarazioni del medico neurologo [REDACTED] che aveva visitato la persona offesa in tre occasioni, a partire dal 2014, confermando la diagnosi di morbo di Parkinson e rilevando nel paziente una memoria deficitaria fino al 2015, quando la memoria era risultata "*assolutamente compromessa*";
- le dichiarazioni dei conoscenti [REDACTED] che avevano osservato che questi aveva lentamente perso la cognizione di ciò che gli accadeva;
- le determinazioni [REDACTED] in merito agli atti di disposizione delle proprie risorse in favore della ricorrente, che secondo il giudizio della Corte di



merito di difficilmente trovavano spiegazione come espressione di una volontà libera e denotante capacità critica.

Risulta che [REDACTED] aveva conferito alla figlia [REDACTED] la procura ad operare sui propri conti nell'anno 2015, dunque in epoca successiva al compimento degli atti di disposizione patrimoniale indicati nell'imputazione, risalenti agli anni 2013 e 2014.

La motivazione risulta, dunque, manifestamente illogica laddove ritiene valido ed efficace il conferimento della procura in favore della figlia, atto che evidentemente presuppone la piena capacità di agire del disponente, e nel contempo ritiene che in epoca precedente la persona offesa fosse affetta da uno stato di infermità o deficienza psichica rilevante ai sensi dell'art. 643 cod. pen.

La rilevata manifesta illogicità emerge ancor più se si considera che non risulta in atti una diagnosi che abbia accertato uno stato di infermità o deficienza psichica [REDACTED] dovendosi considerare che il morbo di Parkinson non necessariamente determina un deficit cognitivo e che i medici che hanno visitato [REDACTED] hanno riferito di un semplice rallentamento della memoria del paziente, che era risultata gravemente compromessa solo a partire dall'anno 2015.

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze che dovrà motivare in relazione alla eventuale sussistenza di uno stato psichico [REDACTED] rilevante ai fini dell'integrazione del reato contestato e al momento della sua insorgenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso il 09/12/2025

Il Consigliere estensore
Michele Calvisi

La

Presidente
Giovanna Verga



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

La Presidente

